

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Le presenti condizioni generali di acquisto sono applicabili a tutti i contratti o agli ordini di acquisto in cui figuri come acquirente la Rampinelli Spa, prevalendo su eventuali condizioni di vendita o di contratto del fornitore anche se non sia manifestata obiezione di alcun genere alle medesime. In ogni caso esse prevalgono anche nelle ipotesi di incompatibilità, su quelle eventualmente indicate nella conferma d'ordine del venditore, anche se quest'ultime non siano state cancellate.
- 1.2. Esse si intendono incondizionatamente accettate in ogni loro parte decorso il termine di sette giorni dall'invio dell'ordine nel caso in cui il fornitore non comunichi per iscritto alla Rampinelli Spa la mancata accettazione nei termini ut supra.
- 1.3. Ai soli fini della condizione di ciò che è certo e sicuro nei rapporti, Rampinelli può chiedere al Fornitore la conferma scritta degli ordini ricevuti.
- 1.4. Qualsiasi modifica o aggiunta alle presenti Condizioni Generali di Acquisto sarà valida ed efficace tra le Parti solo se redatta per iscritto e sottoscritta da Rampinelli Spa.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

- 2.1. L'Oggetto del contratto è costituito dalla produzione/realizzazione e fornitura dei manufatti e/o prodotti enumerati negli ordini emessi da Rampinelli ed accettati dal Fornitore con espresso riferimento ai punti 1.2. e 1.4
- 2.2. Il Contratto si basa su presupposti fiduciari ed ha come condizione imprescindibile il rispetto degli standard tecnici e qualitativi in relazione alla fornitura e/o prestazione richiesta.
- 2.3. Fondamento del contratto risiede nel fatto che il Fornitore garantisce autonomia e capacità organizzativa, finanziaria tecnica e imprenditoriale, nonché dei mezzi necessari, dichiarando all'uopo di poter garantire la realizzazione e la fornitura in ottemperanza a quanto richiesto da Rampinelli.

3. MESSA IN OPERA DEL CONTRATTO

- 3.1. Il Fornitore nella messa in opera del contratto, si assume l'impegno inderogabile ad eseguire l'ordine o il contratto nel rispetto assoluto dei termini concordati con la Rampinelli. (es. date di consegna, quantitativi, standard qualitativi, documentazione richiesta, obblighi accessori etc.)
- 3.2. Le qualità, il peso e il quantitativo richiesto, saranno quelli riconosciuti all'arrivo nel nostro Stabilimento. Non si accettano materiali eccedenti i quantitativi ordinati, anche se detti materiali fossero stati provvisoriamente trattenuti nei nostri magazzini.
- 3.3. Qualora le spedizioni dovessero essere per qualsiasi titolo gravate da spese, le stesse dovranno essere addebitate in fattura e non gravate sui trasporti come spesa anticipata. Le differenze di trasporto risultanti da spedizioni eseguite in modo diverso da quello indicato nell'ordine e le differenze del costo di trasporto dipendenti da spedizioni a grande velocità in seguito a ritardata consegna saranno a carico del venditore. Non sono riconosciute spese di sosta in partenza, d'imballaggio, interventi di case di spedizioni, né altre ragioni di spesa senza nostra previa autorizzazione.
- 3.4. I nostri disegni, i modelli, gli stampi da noi forniti o costruiti per conto nostro dai Fornitori non potranno essere copiati né prestati a qualsiasi titolo, né usati in alcun modo per altri e ci dovranno essere restituiti provvisoriamente nei nostri magazzini.

- 3.5. In casi di violazione delle condizioni concordate e pattuite, la Rampinelli, in conformità alle disposizioni di legge, può diffidare il Fornitore ad adempiere e nel caso di grave e reiterato inadempimento procedere alla revoca e/annullamento o riduzione dell'ordine fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 3.6. Saranno ammesse come giustificazioni valide per i ritardi nella consegna convenuta soltanto le seguenti:
- a) sciopero della Vostra industria (la consegna potrà essere in tal caso ritardata di altrettanti giorni di quanto è durato lo sciopero)
 - b) mancata erogazione della forza motrice industriale alla Vostra industria.
 - c) incendio od altro analogo fatto che abbia paralizzato l'attività del Vostro Stabilimento di produzione.
- In tutti gli altri casi riterremo essere imputabile soltanto a Voi il ritardo della consegna e pertanto ogni nostro danno conseguente alla mancata puntuale messa a disposizione del materiale dovrà essere da Voi a noi risarcito, con facoltà anche da parte nostra di chiedere la risoluzione del contratto per quanto riguarda la consegna delle residue partite di merci commissionateVi.
- 3.7. Sarà cura del Fornitore eseguire presso i propri stabilimenti, il collaudo dei prodotti e la rispondenza delle lavorazioni richieste in accordo alle specifiche tecniche e ai disegni in possesso forniti da Rampinelli. Gli incaricati della RAMPINELLI SPA hanno diritto di accesso presso i fornitori nei loro magazzini per gli accertamenti di inventario del materiale di proprietà della stessa inviato in conto lavorazione e nei reparti di lavorazione ove si effettua l'approntamento delle merci ordinate, per controllo dell'attrezzatura, impiego del materiale, procedimento di lavorazione. La visita delle merci da parte di questi incaricati non esonera però il Fornitore dalle relative garanzie e non costituisce in alcun modo manleva a favore del fornitore. Su richiesta della Rampinelli, il fornitore dovrà indicare il nominativo della persona all'uopo identificabile come: "Il coordinatore del Fornitore" che sarà l'interfaccia responsabile di tutte le informazioni necessarie.
- 3.8. Nell'eventualità si verifichi un fermo nelle linee di produzione della Rampinelli, per il mancato rispetto del programma di fornitura, o per difettosità imputabile al Fornitore, verranno segnalate le ore di fermo-produzione e il relativo addebito ora espresso in €.

4. GARANZIA

- 4.1 Tutto il materiale fornito dovrà esserci garantito in perfetta esecuzione, a regola d'arte, con impiego di materia prima di ottima qualità e comunque come è prescritto nei nostri disegni e descritto sull'ordine per un periodo di 12 mesi dalla data di consegna ai sensi degli artt. 1667 e 1668 del C.C..
- 4.2 Ogni partita di materiale/prodotto e/o lavorazione effettuata da Voi fornitaci sarà sottoposta a collaudo tecnico nel nostro Stabilimento, collaudo al quale potrete assistere. Nel caso di Vostra assenza e quando rilevassimo difetti nei Vostri prodotti, Vi invieremo relazione dettagliata tenendo a Vostra disposizione i campioni collaudati. Il materiale difettoso dovrà essere sostituito entro 10 giorni solari dalla comunicazione dell'avvenuto controllo nel corso del quale è stato riscontrato il difetto, salvo nostra esplicita rinuncia. Nel caso di mancata consegna nel termine anzidetto del materiale difettoso, Vi applicheremo penalità identica a quella indicata all'ultimo capoverso dell'articolo 7.2
- 4.3 In caso di difetti e/o difformità dei prodotti e /o lavorazioni eseguite, riscontrati da Rampinelli direttamente o indirettamente, senza prescindere dalla necessaria comunicazione al Fornitore ai sensi degli artt. 1667 e 1668 del C.C., l'onere della prova contraria rimane a carico del Fornitore stesso. Rampinelli si renderà disponibile a una verifica congiunta entro 15 gg. dalla denuncia dei difetti e delle difformità. Ove il Fornitore si rifiuti a procedere a detta verifica, anche presso la sede dei Committenti di Rampinelli, ovvero non provveda alla sostituzione entro 5 giorni dal rifiuto, a propria cura e spese, alla sostituzione dei prodotti difettosi o non conformi, ovvero alla sistemazione in garanzia delle

lavorazioni non conformi, Rampinelli si riserva il diritto di ridurre proporzionalmente il prezzo dei prodotti o il costo delle lavorazioni in funzione dell'intervenuta diminuzione di valore; inalterato in qualsiasi caso il diritto di Rampinelli a quantificare i danni diretti, indiretti e consequenziali, eventuali costi, oneri, spese accessorie sopportate o da sopportare già addebitate e/o addebitabili dal Committente di Rampinelli, a Rampinelli a qualsiasi titolo. Rampinelli avrà il diritto al risarcimento di tutti i danni che avessero a derivare dall'eventuale necessità di acquistare o far realizzare i prodotti e/o lavorazioni da altro Fornitore, in considerazione anche del ritardo subito consequenziali a tale fattispecie.

5. VIZI OCCULTI

- 5.1 In deroga al diverso termine stabilito dall'art. 1495 c.c. "la RAMPINELLI S.P.A." dovrà denunciare vizi e difetti dei materiali entro 30 giorni dalla data della scoperta.
- 5.2 La Rampinelli avrà in tal caso la facoltà di richiedere o la risoluzione del contratto o la sostituzione dei materiali a spese del Fornitore o la congrua riduzione del prezzo pattuito.
- 5.3 E' fatto salvo in ogni caso il diritto della Rampinelli al risarcimento di eventuali danni.

6. RESPONSABILITA'

- 6.1 Il fornitore si impegna a rispettare tutte le specifiche e le procedure fornite dal Compratore, e a certificare la qualità delle attività aziendali e dei processi precipui al soddisfacimento della fornitura.
- 6.2 Qualora il Fornitore debba eseguire delle lavorazioni su Prodotti oggetto della fornitura, lo stesso si impegna a rispettare tutte le disposizioni legislative applicabili in materia di: tutela ambientale, rumore, igiene industriale, antinfortunistica, normative sulla salute, tutela dei diritti dei lavoratori.
- 6.3 Il fornitore esegue la prestazione convenuta avvalendosi dei propri mezzi, della propria organizzazione essendo soggetto imprenditoriale ad ogni effetto sostanziale e formale, con idoneità tecnico professionale, dichiarando di disporre di capitali, capacità tecnica, autonomia organizzativa e gestionale, attrezzature, mezzi adeguati, necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle opere commesse.
- 6.4 Il Fornitore non è autorizzato a subappaltare parte o tutto l'ordine di acquisto senza la preventiva autorizzazione della Rampinelli. Resta inteso che qualora la Rampinelli dovesse autorizzare il parziale subappalto, le stesse regole specificate per il Fornitore si riterranno completamente estese anche al subfornitore.
- 6.5 Il fornitore rimane indissolubilmente diretto responsabile nei confronti di Rampinelli anche qualora si avvalga di soggetti terzi per l'assolvimento dei propri obblighi.
- 6.6 Il Fornitore è tenuto a stipulare e mantenere in essere specifiche polizze assicurative a totale copertura dei rischi assunti includendo altresì la copertura dei rischi derivante da danni, distruzione, smarrimento, furto, incendio relativamente ai materiali forniti da Rampinelli. Nella fattispecie, ai fini del risarcimento, Rampinelli è tenuto a documentare il costo sostenuto e gli eventuali altri danni consequenziali.

7. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 7.1 Rampinelli si riserva, ai sensi dell'Art. 1456 C.C, il diritto di risolvere con effetto immediato il Contratto qualora abbiano ad intervenire circostanze, fatti, accadimenti tali da compromettere insindacabilmente il rapporto di fiducia con il Fornitore. In qualsiasi modo, l'insorgere di situazioni di grave difficoltà finanziaria, l'inizio di procedure concorsuali o qualsiasi altra situazione che possa incidere negativamente sul contratto che vada a pregiudicare la capacità del Fornitore



di assolvere compiutamente alle proprie obbligazioni, costituisce fondamento alla risoluzione del Contratto da parte di Rampinelli.

- 7.2 In qualsiasi caso, qualora non venga rispettato il termine stabilito per la consegna o nell'eventualità il materiale consegnato non risulti conforme a quanto stabilito nell'ordine e alle specifiche richieste, Rampinelli mediante comunicazione scritta, si riserva il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato o a suo insindacabile giudizio addebitare a titolo di penale al Fornitore una somma equivalente al 3% (tre-percento) sull'intero importo dell'ordine per ogni settimana di ritardo e fino alla concorrenza massima del 30% (trenta-percento) di detto importo.
- 7.3 Rimane inequivocabilmente inteso che il pagamento della penale di cui all'art.7.2 e 4.2, non esime il Fornitore dall'obbligo irrevocabile di sopportare le spese e i costi conseguenti all'inadempimento.
- 7.4 Il contratto non è cedibile senza l'espressa autorizzazione scritta di Rampinelli.

8. RISERVATEZZA

- 8.1 Il fornitore, relativamente alle informazioni tecniche, alle migliorie tecnologiche, ai sistemi ai metodi alle tecniche e formule, alle invenzioni e ai progetti di ricerca, che venga a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, garantisce la più totale riservatezza che deve essere estesa all'intera organizzazione, con l'espresso impegno a non divulgarle a terzi e ad utilizzarle solo per il conseguimento dell'oggetto del Contratto, ponendo in essere tutte le accortezze finalizzate alla tutela dell'attività di Rampinelli.
- 8.2 Gli obblighi di cui all'art. 8.1 perderanno di efficacia nel caso dette informazioni divengano di pubblico dominio e comunque decorso il termine di 3 anni dal completamento della fornitura.

9. FORO COMPETENTE

- 9.1 Le condizioni generali di acquisto ed i contratti ad esse correlate, sono disciplinati dalla Legge Italiana.
- 9.2 Ogni possibile controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del contratto saranno devolute alla giurisdizione e alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo, venendo da Voi accettata tale deroga territoriale ai sensi dell'art. 28 C.P.C

Il Fornitore (per accettazione)

..... Data:.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C il Fornitore dichiara di accettare espressamente le segg.ti condizioni:

Art. 1 (Campo di applicazione), Art. 2 (Oggetto del Contratto), Art. 3 (Messa in opera del contratto), Art. 4 (Garanzia), Art. 5 (Vizi occulti), Art. 6 (Responsabilità), Art. 7 (Clausola risolutiva espressa), Art. 8 (Riservatezza), Art. 9 (Foro Competente)

Il Fornitore (per accettazione)

..... Data:.....